



ALERT di GIUGNO 2026:

***DIRITTO ALL'OBLIO, DEINDICIZZAZIONE, MOTORI DI RICERCA,
SITO D'ORIGINE DI SOCIETÀ COMMERCIALI – GESTIONE CON-
TRATTUALE PER NON INCORRERE IN SANZIONI.***

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (“**Comitato**”) ha pubblicato nel corrente mese un contributo che riaccende i riflettori sul tema della deindicizzazione nell’ambito del diritto all’oblio (“*right to be forgotten*”) e sugli obblighi dei *provider* di motori di ricerca in applicazione del Regolamento Europeo n° 679 del 2016 (“**GDPR**”) e delle Linee Guida n° 5 del 2019. L’obiettivo è specificare gli obblighi per i *provider* dei motori di ricerca con riferimento alle richieste di deindicizzazione dei dati in applicazione degli artt. 17 e 21 del GDPR.

La deindicizzazione non comporta la cancellazione completa dei dati personali né dal sito web di origine né dall’indice o dalla *cache* del *provider* del motore di ricerca, ma prevede solo la rimozione del *link*. Come descritto nelle Linee Guida un interessato ha la facoltà di richiedere la rimozione dall’indice di un motore di ricerca dei propri dati personali provenienti da un mezzo di comunicazione, quale un articolo di giornale; il link ai dati personali può essere rimosso dall’indice del motore di ricerca, ma l’articolo in questione resterà comunque sotto il controllo del mezzo di comunicazione e rimarrà pubblicamente disponibile e accessibile, sebbene non sia più visibile nei risultati di ricerca.

Il Comitato indica l’approccio che il *provider* del motore di ricerca deve adottare quando riceve una richiesta di deindicizzazione da un interessato, in particolare è necessario: (1) verificare l’esistenza della base giuridica della richiesta; (2) la presenza di circostanze che prevedano eventuali protezioni rafforzate, ad esempio in caso di dati personali di minori; (3) l’eventuale applicazione delle eccezioni stabilite dalla normativa menzionata; (4) valutare il bilanciamento tra il diritto pubblico all’informazione e le conseguenze sulla privacy dell’interessato, in modo da stabilire che il primo sia rilevante rispetto al secondo. Il Comitato, inoltre, conferma l’assenza dell’obbligo in capo al *provider* del motore di ricerca di informare il sito web d’origine con riferimento alla deindicizzazione di un *link*.

Alla luce di quanto sopra, il nuovo intervento del Comitato è dedicato ai *provider* dei motori di ricerca a cui è dato l’*input* di valutare in modo approfondito ogni specifica richiesta di deindicizzazione, ma non si deve sottovalutare l’impatto indiretto anche nei confronti delle società commerciali proprietarie dei siti web d’origine di questo tipo di richieste.

Sebbene non vi sia un obbligo per i *provider* di motori di ricerca di informare della deindicizzazione le società commerciali titolari del sito web d’origine, è opportuna la disciplina di tali situazioni a livello contrattuale e valutare l’inserimento di specifiche clausole nell’ambito dei consueti contratti di servizi stipulati, che disciplinino un obbligo di informazione e gestione comune e concordata delle diverse richieste di deindicizzazione con relativa manleva in caso di sanzioni ai sensi del GDPR.